

Servizio di verifica della progettazione preliminare e definitiva dell'intervento denominato "Realizzazione del Tecnopolo di Bologna ed uffici regionali – Lotto A" ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 44 e ss. del D.P.R. 207/2010.

CHIARIMENTI E RISPOSTE AI QUESITI

Aggiornamento al 03 ottobre 2014

Quesito 1:

Nel disciplinare si fa riferimento a opere appartenenti alla categoria E22 secondo il DM 143/2013 mentre nella denominazione dell'intervento si parla di realizzazione di un Tecnopolo e di uffici regionali che farebbero pensare a categorie di tipo diverso (tipo E09, E10). Si può chiarire la tipologia dell'intervento?

Risposta 1:

La classificazione E22 deriva dal fatto che l'intervento in oggetto consiste nella prima fase della riqualificazione di una vasta area urbana denominata "ex Manifattura Tabacchi" sulla quale è stato apposto il vincolo della Soprintendenza. L'intervento denominato "Lotto A" prevede sia la ristrutturazione di un fabbricato esistente sia la realizzazione di due nuove palazzine.

Quesito 2:

Perché nel *Disciplinare di gara* del Bando (punto 5.3 a) si indica per l'intervento la categoria prevalente E22 con importo € 17.500.000 mentre nel documento *Quadro economico incarico verifiche Lotto 1* la cifra del relativo compenso viene calcolata, secondo il DM 4/4/2001, in base alla categoria Id e non secondo la categoria Ie, corrispondente alla E22 nel DM 143/2013?

Risposta 2:

Come già motivato nella risposta precedente, la classificazione E22 in base al DM 143/2013 è dovuta all'apposizione all'area del vincolo della Soprintendenza. Tuttavia, per determinare la tipologia dell'intervento e il relativo grado di complessità non si è ritenuto opportuno tenere conto della mera corrispondenza tra categorie vecchie e nuove così come indicata nella tavola Z-1 allegata al DM. ma fare riferimento esplicito alla descrizione estesa delle categorie declinata nella L.143 del 2 marzo 1949.

La categoria Id, cui si rimanda, si ritiene perfettamente pertinente all'intervento in oggetto.

Si aggiunge inoltre che la classificazione dell'intervento nella procedura di gara serve, oltre che alla determinazione del corrispettivo, anche alla dimostrazione del possesso dei requisiti del partecipante. Si è voluto in questo caso favorire la massima partecipazione dei concorrenti ritenendo validi anche appalti per servizi analoghi relativi alla categoria indicata dalla L. 143/1949 oltre che per categorie superiori come la le.

Quesito 3:

Con riferimento all'appalto del servizio di verifica di cui in oggetto, chiediamo un chiarimento in merito alla par. 5.4 del disciplinare di gara relativo alla Garanzia provvisoria, in particolare se l'importo di € 1.000,00, quale sanzione per le violazioni, che deve essere garantito dalla garanzia provvisoria deve essere sommato all'importo di euro € 3.761,00, oppure è sufficiente indicare la seguente dicitura all'interno della cauzione: "la polizza prestata è a copertura altresì di eventuali violazioni di cui all'art. 38, comma 2 bis, del D. Lgs. 163/2006, in combinato disposto con l'art. 46, comma 1 ter, della medesima normativa."

Risposta 3:

L'importo della garanzia a corredo dell'offerta è quello indicato in bando, mentre la polizza deve essere corredata dalla specifica estensione, come esplicitato nel quesito.

Quesito 4:

Ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 44 e ss. del D.P.R. 207/2010 si richiedono i seguenti chiarimenti:

Domanda n.1: Relativamente alla determinazione dell'onorario posto a base di gara "calcolato sulla base del DM 143 in combinato disposto, per quanto applicabile, con il

DM 4/4/2001 ", si chiede di conoscere le motivazioni per cui, al fine del calcolo, non sono stati applicati i criteri previsti nel dal DM 143 con l'utilizzo dei parametri di cui alla tabella Z-2, non esistendo, per l'attività di verifica della progettazione disciplinata ai sensi degli artt. 44 e ss. del DPR 207/2010, una tariffa professionale vigente prima dell'entrata in vigore del DL 24 gennaio 2012, n. 1;

Domanda n. 2: Anche ammettendo l'applicabilità del DM 4/4/2001, visto il file .pdf denominato "onorari verifica" allegato alla documentazione di gara, si chiede di conoscere:

- la motivazione per cui dall'importo "Validazione esterna secondo DM 4/4/2001", determinato in € 276.318,59 è stata detratta la somma di € 88.268,45, considerato che la % Tab. B6 del DM 4/4/2001 applicata, pari al 30%, si riferisce alla "Validazione progetto" con riferimento agli art. 46 e 47 del DPR 554/99. Si pone in evidenza che l'articolo 46 del DPR 554 riguarda la verifica del progetto preliminare, mentre l'articolo 47 riguarda la "validazione" del progetto esecutivo o, (in alternativa) in caso di appalto integrato, la verifica del progetto definitivo. Il conteggio dell'onorario ai sensi della tabella B6 del DM 4/4/2001 non può pertanto essere riferito ai tre livelli di progettazione;
- la motivazione per cui, ai sensi dell'art. 3 del DM 4/4/2001, non sono stati previsti il rimborso delle spese e dei compensi accessori a seguito dell'applicazione della tabella B6.

Risposta 4:

Al fine di dare risposta unitaria a tutti i quesiti posti in tema di valutazione dell'onorario, per quanto di utilità e rilevanza al fine della partecipazione alla gara, si evidenzia la necessaria applicabilità alla gara in oggetto dell'art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 nonché dei principi di spesa pubblica che la stessa norma impone.

Tra detti principi, il principale, è il divieto "*maggiori oneri per la finanza pubblica*".

In aggiunta, si rileva come il d.m. 31 ottobre 2013, n. 143 individui i "*parametri per la determinazione del corrispettivo*" da porre a base di gara, affidando, pertanto, il compito di declinare detti parametri nel caso concreto alla Stazione appaltante.

Le specifiche caratteristiche dell'attività, i contenuti e le modalità di verifica progettuale richieste come oggetto del contratto posto a gara, hanno portato la Stazione appaltante a definire gli importi per come indicati e quantificati nei documenti di gara.

Detti importi e detti documenti sono, quindi, confermati e restano base della presente procedura.

Quesito 5:

Il contenuto dell'articolo 5 *Polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale* del Disciplinare prestazionale, in cui si prescrive che *“L'affidatario deve prestare una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica con un massimale non inferiore a € 6.000.000,00...”*, sembra essere in contrasto con la norma (richiamata anche dal Disciplinare di gara al punto 5.1 di pagina 7) di cui all'articolo 57 del DPR 207/2010 che disciplina l' emissione delle garanzie per il soggetto incaricato dell'attività di verifica e che, testualmente, al comma 1 recita:

“1. La polizza richiesta al soggetto incaricato dell'attività' di verifica ha le seguenti caratteristiche:

a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione:

1. non inferiore al cinque per cento del valore dell'opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice;

2. non inferiore al dieci per cento dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.

Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro fino al venti per cento dell'importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro.”

In tal senso, si chiede, pertanto, di voler fornire un chiarimento in ordine al massimale della Polizza RCP da presentare in caso di aggiudicazione del servizio di cui in oggetto.

Risposta 5:

La domanda posta non attiene alla fase di partecipazione alla gara, ma alla fase di conclusione del contratto.

Quando la procedura giungerà a quest'ultima fase, la bozza di capitolato prestazionale potrà essere adeguata se in alcuni punti reputata non conforme al dettato normativo.

In questo momento, il testo del documento posto a base di gara resta invariato.

Quesito 6:

Data la difficoltà di ottenere il documento PASSOE, a partire dal non riconoscimento del

C.F. della nostra società, si chiede se per la partecipazione del ns. organismo accreditato di tipo A tale registrazione è una condizione mandatoria per la partecipazione alla gara in oggetto.

Risposta 6:

Il PASSOE è condizione necessaria per compiere le verifiche di legge.

La partecipazione non è quindi subordinata alla presentazione del PASSOE, il quale potrà essere consegnato anche in seguito, secondo le modalità proprie del sistema AVCPass.

Quesito 7:

Si richiede se per la tipologia di servizio sono applicabili tutti i paragrafi del modello D – DURC.

Risposta 7:

Devono essere compilati nel modulo i campi che consentano alla stazione appaltante di eseguire la verifica sulla regolarità del DURC dell'azienda partecipante, in relazione alla tipologia di prestazione richiesta.